

# 770

Circolare Speciale **52/2021** pagine: 12

## Compilazione del modello 770 in presenza di operazioni societarie straordinarie

*Il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2020, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. **Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie, per permettere all'Amministrazione Finanziaria di verificare la correttezza degli adempimenti effettuati dai sostituti d'imposta nel caso di operazioni avvenute nel corso del 2020 o del 2021, ma comunque prima della scadenza per la presentazione del modello stesso (2.11.2021), i sostituti d'imposta devono prestare particolare attenzione alla gestione degli obblighi dichiarativi e alle modalità di compilazione del modello distinguendo le situazioni che determinano l'estinzione o meno del sostituto d'imposta.***

*La dichiarazione si compone di un frontespizio e di quadri staccati, e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze; la stessa si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.*

*È confermata, anche per il periodo d'imposta 2020, la facoltà di suddividere il modello inviando oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate purché il sostituto abbia trasmesso CU relative sia ai redditi di lavoro dipendente e assimilati che ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia certificazione degli utili.*

***L'invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di 3 flussi principali (dipendente, autonomo, capitale).** I 3 flussi devono ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute previste relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati; redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; redditi di capitale; redditi di locazioni brevi; redditi diversi tra cui le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.*

***Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".***

*Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.*

Prov. Ag. Entrate 15.01.2021, n. 13090 - Aggiornamento istruzioni 14.07.2021 e 29.09.2021

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15.01.2021, ha approvato il modello 770 con le relative istruzioni. È confermato per il periodo d'imposta 2020 l'unificazione dei modelli 770 ordinario e semplificato in un unico modello così come la compilazione ridimensionata del modello con l'eliminazione della sezione dedicata alle certificazioni di lavoro dipendente e autonomo i cui dati sono interamente confluiti nelle CU ordinaria già trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 31.03.2021.

Il modello 770 deve essere compilato esprimendo i valori monetari in euro. Gli importi relativi sia ai dati fiscali che previdenziali devono essere indicati in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.


Dal 2019 i contribuenti forfetari che operano ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973) sono tenuti ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dagli stessi erogati, con la conseguenza che ora sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta.


Le novità presenti quest'anno nel Mod. 770/2021 riguardano principalmente i Quadri ST e SV e il Quadro SX.

**Nei righe ST e SV è stata aggiunta la nuova sottosezione "Sospensione COVID", costituita dai campi 15 "Nota" e 16 "Importo sospeso", da compilare a cura dei sostituti di imposta che non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020, alle ordinarie scadenze a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Il Quadro SX, invece, è stato integrato con il nuovo rigo SX49 al fine di accogliere l'erogazione del "trattamento integrativo" in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati che ha sostituito il cosiddetto "Bonus Renzi" a decorrere dalle prestazioni di lavoro rese dal 1.07.2020.

SCHEMA DI SINTESI





ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Nel frontespizio è sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella dichiarazione e i diritti che il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 riconosce al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali.
- La seconda facciata del frontespizio contiene i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d'imposta, ai dati del rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla redazione della dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario e all'apposizione del visto di conformità.

**Rappresentante firmatario della dichiarazione**

- In caso di **curatore fallimentare (codice 3)** o **commissario liquidatore (codice 4)**, dovranno essere sempre indicate anche la data di apertura della procedura fallimentare e la data di carica.
- Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.

- In caso di operazioni che hanno determinato l'estinzione del sostituto d'imposta **senza la prosecuzione da parte di un altro soggetto**, la dichiarazione Mod. 770 deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto.
- Nel Frontespizio si dovrà indicare:
  - .. nel riquadro **"Dati relativi al sostituto"**, i dati del soggetto estinto e il suo codice fiscale;
  - .. nel riquadro **"Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione"**, i dati relativi al liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore e il suo codice fiscale.
- Il campo **"Codice fiscale"**, presente negli altri quadri che compongono il Mod. 770, va compilato con i dati del soggetto estinto. Analoghe modalità di compilazione devono essere osservate qualora vi siano compensi erogati direttamente dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore.

FRONTESPIZIO

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttivi nei termini	Dichiarazione integrativa	Protocollo dichiarazione inviata	Eventi eccezionali
<b>DATI RELATIVI AL SOSTITUTO</b>	Cognome e Denominazione: _____ Nome: _____ Comune (o Stato estero) di nascita: _____ Provincia (o Stato): _____ Data di nascita: _____ Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Codice fiscale: _____ Codice attività: _____ Telefono o fax: _____ Indirizzo di posta elettronica/Domicilio digitale/PIC: _____ Codice paese estero: _____ Codice di identificazione fiscale estero: _____ Stato (No. SA): _____ Natura (Wanduz (No. 28): _____ Direzione (No. 10): _____ Codice fiscale del direttore di rappresentanza (riservato alle Amministrazioni dello Stato): _____			
<b>DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE</b>	Codice fiscale: _____ Codice civile: _____ Data apertura fallimento: _____ Data carica: _____ Cognome: _____ Nome: _____ Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Data di nascita: _____ Comune (o Stato estero) di nascita: _____ Provincia (o Stato): _____ Codice Stato estero: _____ Stato federato, provincia, contea: _____ Località di residenza: _____ Indirizzo estero: _____ Telefono o fax: _____ Codice fiscale società o ente dichiarante: _____			

Sono tenuti alla compilazione del quadro SQ gli intermediari e i soggetti che hanno effettuato i versamenti dell'imposta sostitutiva relativi all'anno 2020, applicata sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari e titoli similari soggetti alla disciplina del D. Lgs. 1.04.1996, n. 239 e sugli utili di cui all'art. 27-ter del D.P.R. 29.09.1973, n. 600.

- Prospetto dei dati relativi ai versamenti**
- Devono essere riepilogati i dati, in ordine cronologico, dei versamenti relativi al saldo mensile del conto unico.
  - In particolare, indicare nella colonna 6:
    - .. “K” se nel rigo sono riportati i dati delle imposte sostitutive, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto SQ intestato al soggetto che prosegue l'attività;
    - .. “L” se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a imposte sostitutive indicate nel prospetto SQ intestato al soggetto estinto.

**QUADRO SQ**

Il quadro è compilato dai soggetti che hanno presentato, nel 2020, una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell'art. 2, c. 8-bis del D.P.R. 22.07.1998 n. 322, convertito, dalla L. 01.12.2016, n. 225, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

Ad esempio, dichiarazione integrativa 770/2016 relativa al 2015 presentata nel 2020.

Nella “colonna 1”, in caso di operazioni straordinarie, si deve riportare il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante.

Ad esempio, in caso di incorporazione, qualora la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante.

**QUADRO DI**

**QUADRO ST  
1°, 2° E 3°  
SEZIONE**

- Nella **1° sezione** devono essere indicati i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e alle imposte sostitutive prelevate.
- Nella **2° sezione** devono essere indicati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali all'Irpef.
- Nella **3° sezione** devono essere indicati i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi.

**Punto  
10**

- Per la compilazione del punto 10 devono essere utilizzati i seguenti codici:
  - .. “K” se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l’attività;
  - .. “L” se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l’attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto.

**Punto 14  
“Data  
di versamento”**

- Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni.
- **Nell’ipotesi di fusione per incorporazione**, ad esempio, se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest’ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice “K” nel punto 10.
- Nel prospetto ST intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice “L” al punto 10.
- In questo caso il **punto 7** corrisponderà all’importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali regionali all’Irpef ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall’operazione straordinaria. In questo caso, nel prospetto ST (seconda sezione) intestato alla società estinta dovranno essere compilati i punti 1, 2, 11 e 13.
- **Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta**, il sostituto d’imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al **punto 10** il codice “N”.



**Esemplificazione**

- Si supponga che, per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre 2020, il sostituto d’imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionale regionale di 100,00€ ciascuna. In tal caso la compilazione è la seguente (quadro ST, 2° sezione del sostituto cessionario):

Codice fiscale:  Mod. N:

Sezione II Addizionale regionale	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Credito di imposta		Importo versato	Interessi
	anno	trimestre		utilizzati o scoperto	scoperto		
ST14	10	2020	100			100	
				Codice tributo	Codice regione	Data di versamento	Sospensione COVID
				3802	05	18 11 2020	Importo sospeso
ST15	11	2020	100			100	
				3802	05	16 12 2020	

- Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere, per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all’operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l’indicazione del codice “N” nel **punto 10**.
- **Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020, alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 dovranno procedere alla compilazione dei campi 15 e 16.**

	<p>Il quadro SV deve essere utilizzato per indicare tra l'altro i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e per assistenza fiscale.</p>	<p><b>Punto 10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per la compilazione del <b>punto 10</b> devono essere utilizzati i seguenti codici, anche cumulativamente:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. <b>“K”</b>, se nel rigo sono riportati i dati delle trattenute a titolo di addizionale comunale all'Irpef operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel quadro SV intestato al soggetto che prosegue l'attività;</li> <li>.. <b>“L”</b> se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a trattenute a titolo di addizionale comunale all'Irpef indicate nel quadro SV intestato al soggetto estinto.</li> </ul> </li> </ul> 																								
<p><b>QUADRO SV</b></p>	<p><b>Punto 14 “Data di versamento”</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni.</li> <li><b>Nell'ipotesi di fusione per incorporazione</b>, ad esempio, se per talune mensilità le trattenute a titolo di addizionali comunali all'Irpef sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto SV intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice <b>“K”</b> nel <b>punto 10</b>.</li> <li>Nel prospetto SV intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice <b>“L”</b> al <b>punto 10</b>.</li> <li>In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto SV intestato alla società incorporata.</li> <li><b>Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta</b>, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al <b>punto 10</b> il codice <b>“N”</b>.</li> </ul>																								
	<p><b>Esemplificazione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si supponga che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre 2020 il sostituto d'imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionale comunale a saldo di € 100,00 ciascuna. In tal caso la compilazione è la seguente (<b>quadro SV del sostituto cessionario</b>):</li> </ul>  <table border="1" data-bbox="638 1568 1468 1859"> <thead> <tr> <th>SV1</th> <th>Periodo di riferimento</th> <th>Importo esposto</th> <th>Credito di imposta</th> <th>Importo versato</th> <th>Interessi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>10 2020</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <th>SV2</th> <th>Periodo di riferimento</th> <th>Importo esposto</th> <th>Credito di imposta</th> <th>Importo versato</th> <th>Interessi</th> </tr> <tr> <td></td> <td>11 2020</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere, per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all'operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l'indicazione del codice <b>“N”</b> nel <b>punto 10</b>.</li> <li><b>Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020, alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 dovranno procedere alla compilazione dei campi 15 e 16.</b></li> </ul>	SV1	Periodo di riferimento	Importo esposto	Credito di imposta	Importo versato	Interessi		10 2020	100		100		SV2	Periodo di riferimento	Importo esposto	Credito di imposta	Importo versato	Interessi		11 2020	100		100	
SV1	Periodo di riferimento	Importo esposto	Credito di imposta	Importo versato	Interessi																					
	10 2020	100		100																						
SV2	Periodo di riferimento	Importo esposto	Credito di imposta	Importo versato	Interessi																					
	11 2020	100		100																						

• In questo quadro devono essere riportati i dati riepilogativi:  
 .. del credito 2019 derivante dalla precedente dichiarazione - Mod. 770/2020 e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, entro la data di presentazione della dichiarazione (2.11.2020);  
 .. dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2020 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24, ai sensi del D. Lgs. 241/1997, come previsto dall'art. 15, c. 1 D. Lgs. 175/2014, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.

**SX37**

- Nel rigo SX37 devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998 e dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto.
- In particolare, occorre indicare:
  - .. nella **colonna 2**, l'importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2020 che non comportino estinzione del sostituto d'imposta;
  - .. nella **colonna 3**, l'importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2020 che non comportino estinzione del sostituto d'imposta.

**SX40**

- Il rigo SX40 deve essere compilato dalle società di assicurazione indicando il recupero delle somme versate a titolo di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, di cui all'art. 1, c. 2 D.L. 24.09.2002, n. 209.
- In particolare, occorre indicare:
  - .. nella **colonna 3**, l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni avvenute infragruppo o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda) dall'art. 43-ter del D.P.R. 29.09.1973, n. 602;
  - .. nella **colonna 5**, l'importo del credito ceduto per effetto di cessioni avvenute infragruppo o per effetto di operazioni straordinarie.

**SX42**




- Nel rigo SX42 devono essere forniti i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi di compagnie estere operanti in regime di LPS, di cui all'art. 1, c. 2-sexies D.L. n. 209/2002, effettuati con il codice tributo "1695".
- In particolare, occorre indicare:
  - .. nella **colonna 3**, l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni avvenute infragruppo o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda) dall'art. 43-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 602;
  - .. nella **colonna 5**, l'importo del credito ceduto per effetto di cessioni avvenute infragruppo o per effetto di operazioni straordinarie.


**SX44**

Il rigo SX44 deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV di diritto italiano e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici, ai fini della indicazione dei dati riepilogativi delle compensazioni effettuate tra i risultati negativi di gestione accumulati dagli organismi di investimento, alla data del 30.06.2011, e i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento di diritto italiano assoggettati a ritenuta di cui all'art. 26-quinquies D.P.R. n. 600/73 e i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero assoggettati a ritenuta di cui all'art. 10-ter, cc. 1 e 2 L. 77/1983.




QUADRO SX (segue)

<p><b>SX44 (segue)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In particolare, occorre indicare:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. nella <b>colonna 5</b>, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 oggetto di trasferimento a seguito di operazioni straordinarie (cessioni di ramo d'azienda, operazioni di fusione, ecc.);</li> <li>.. nella <b>colonna 6</b>, l'importo del risparmio d'imposta acquisito a seguito di operazioni straordinarie.</li> </ul> </li> </ul> 
<p><b>SX46</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel rigo SX46 devono essere forniti i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti relativi all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'art. 2, c. 5, del D.L. 30.11.2013, n. 133.</li> <li>In particolare, occorre indicare:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. nella <b>colonna 3</b>, l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 602 o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda);</li> <li>.. nella <b>colonna 5</b>, l'importo del credito ceduto per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda);</li> <li>.. nella <b>colonna 6</b>, il codice fiscale del soggetto cessionario del credito o beneficiario (società incorporante o risultante dalla fusione, società beneficiaria della scissione, conferitaria ecc.).</li> </ul> </li> </ul> 
<p><b>SX47</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il rigo SX47 è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2020 il credito bonus Irpef.</li> <li>In particolare, occorre indicare:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. nella <b>colonna 1</b>, il credito residuo indicato nella colonna 5 del rigo SX47 della precedente dichiarazione. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito residuo del soggetto estinto;</li> <li>.. nella <b>colonna 2</b>, l'ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d'imposta nell'anno 2020. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo dell'importo eventualmente recuperato che va esposto nella colonna 3. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito bonus Irpef riconosciuto dal soggetto estinto;</li> <li>.. nella <b>colonna 3</b>, l'ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre anche nella prima sezione del quadro ST, con i codici tributo 1655 e 165E. Si precisa che detto credito recuperato non è quello utilizzato in compensazione bensì quello recuperato al sostituto in quanto non spettante e può riferirsi anche a crediti bonus Irpef riconosciuti da precedenti sostituti d'imposta. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto;</li> <li>.. nella <b>colonna 4</b> l'ammontare del credito bonus Irpef utilizzato nel modello di pagamento F24 (codice tributo 1655 e 165E) fino al 16.03.2021; nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito bonus Irpef utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto.</li> </ul> </li> </ul> 

<p><b>QUADRO SX (segue)</b></p>	<p><b>SX49</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il rigo <b>SX49</b> è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2020 l'erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell'art. 1, c. 4 del D.L. 5.02.2020, n. 3.</li> <li>• In particolare, occorre indicare:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. nella <b>colonna 2</b>, l'ammontare del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal sostituto d'imposta nell'anno 2020. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nelle colonne 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto estinto;</li> <li>.. nella <b>colonna 3</b>, l'ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E. Si precisa che detto credito non è quello utilizzato in compensazione, bensì quello recuperato al sostituto in quanto non spettante e può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti da altri sostituti d'imposta. L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 403 delle CU trasmesse al netto dell'ammontare del trattamento integrativo eventualmente già recuperato dal precedente sostituto (campo 408). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto;</li> <li>.. nella <b>colonna 4</b>, l'ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto d'imposta successivamente alle operazioni di conguaglio di fine anno e indicato nel campo 404 delle CU trasmesse. Si precisa che detto credito da recuperare al sostituto può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti e non recuperati da altri sostituti d'imposta;</li> <li>.. nella <b>colonna 5</b>, l'ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (codice tributo 1701 e 170E) fino al 16.03.2021. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto.</li> </ul> </li> </ul> 
<p><b>OPERAZIONI DI CONGUAGLIO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b></p>	<p><b>Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto estinto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, si possono verificare le seguenti casistiche:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto estinto;</li> <li>.. operazioni di conguaglio effettuate dal nuovo soggetto.</li> </ul> </li> <li>• Se le operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto sono state realizzate dal soggetto estinto, il nuovo soggetto che prosegue l'attività avrà trasmesso, tramite "<b>Certificazione Unica</b>", un'unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati di tali operazioni con l'indicazione del codice fiscale del soggetto subentrante nella sezione "<b>Dati relativi al sostituto</b>".</li> <li>• Si può riscontrare tale ipotesi nel caso in cui, ad esempio:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. il soggetto estinto, pur avendo effettuato le operazioni di conguaglio, non può presentare il Mod. 770 a causa dell'avvenuta operazione societaria straordinaria che ne ha determinato l'estinzione;</li> <li>.. il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro in data anteriore all'operazione societaria straordinaria (quando ancora il soggetto precedente era operativo).</li> </ul> </li> </ul>

**Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto estinto (segue)**

- Nei casi sopra ipotizzati, il soggetto che scaturisce dall'operazione societaria straordinaria dovrà provvedere a redigere, oltre ai quadri ST e SV relativi al suo operato, anche i quadri ST e SV in cui saranno riepilogate le informazioni relative ai versamenti effettuati dal soggetto estinto. Nei quadri ST e SV il dichiarante dovrà riportare:
  - .. nello spazio contraddistinto dalla dicitura "**Codice fiscale**" il proprio codice fiscale;
  - .. nello spazio contraddistinto dalla dicitura "**Codice fiscale del sostituto d'imposta**" il codice fiscale del soggetto estinto.
- Si precisa che le stesse modalità devono essere osservate per la compilazione del quadro SY, mentre il quadro SX sarà unico.



**OPERAZIONI DI CONGUAGLIO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (segue)**

**Operazioni di conguaglio effettuate dal nuovo soggetto**

- Se le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal soggetto tenuto a presentare il Modello 770, quest'ultimo avrà trasmesso, tramite "**Certificazione Unica**", un'unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni con indicazione del proprio codice fiscale nella sezione "**Dati relativi al sostituto**".
- Si tratta di situazioni in cui i dipendenti passano dal soggetto estinto al soggetto che subentra nella gestione in corso d'anno, a seguito dell'operazione societaria straordinaria.
- Per quanto riguarda l'eventuale trasmissione dei dati dei versamenti, è necessario compilare più quadri ST e SV al fine di esporre separatamente le situazioni riferibili allo stesso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti.
- Il contesto di riferimento del soggetto estinto riguarda il periodo compreso fra l'1.01.2020 e la data di effettiva cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento, a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni.
- Nella compilazione dei quadri ST e SV relativi a ogni soggetto estinto, il dichiarante deve indicare:
  - .. nello spazio di ciascun quadro ST e SV, contraddistinto dalla dicitura "**Codice fiscale**", il proprio codice fiscale;
  - .. nei righe ST1 e SV1, campo 1 "**Codice fiscale del sostituto d'imposta**", il codice fiscale del soggetto estinto;
  - .. nei righe ST1 e SV1, campo 2 "**Eventi eccezionali**", l'eventuale codice identificativo dell'evento eccezionale relativo al sostituto estinto.
- Si precisa che analoga modalità di compilazione dei quadri ST e SV deve essere adoperata in relazione ai versamenti relativi alle certificazioni di lavoro autonomo e provvigioni rilasciate dal soggetto estinto ovvero dal soggetto dichiarante. In entrambi i casi il dichiarante dovrà compilare più quadri ST e SV per evidenziare le ritenute operate e i versamenti eseguiti dai diversi sostituti.
- Le stesse modalità di compilazione dovranno essere osservate con riferimento al quadro SY.

**OPERAZIONI  
DI  
CONGUAGLIO  
DEI REDDITI  
DI LAVORO  
DIPENDENTE  
E ASSIMILATI  
(segue)**

The image displays two screenshots of the Italian tax form 770, specifically the sections for dependent workers (Quadro ST) and additional contributions (Quadro SV). Both sections are titled '70 2021 Agenzia Entrate' and 'Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive'. The top section is 'QUADRO ST' (Mod. N.) and the bottom is 'QUADRO SV' (Mod. N.).

In both sections, the 'CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA' field is highlighted with a red box and labeled 'Soggetto dichiarante'. Below this, the 'Soggetti estinti' checkbox is also highlighted with a red box and labeled 'Soggetto estinto'. The form includes various fields for reporting income, credits, and taxes, with a 'Sezione I Erario' label on the left.